

Fondi Chiusi ed aree sottratte alla caccia programmata a cura dell'Avv. Marco Petreni



Limiti incontrati dal proprietario/conduuttore del fondo per vietare l'esercizio dell'attività venatoria sul proprio terreno. Dinanzi al continuo restringersi dei territori di caccia per molteplici cause ed al progressivo aumento di recinzioni, è utile capire quale sia il meccanismo previsto dalla legge quadro n. 157/92 e dalla Legge Regionale Toscana n. 3/94 per l'istituzione di zone interdette a qualsiasi tipo di attività venatoria per volontà dei proprietari o dei conduuttori dei terreni interessati. Deve, innanzi tutto, essere ricordato che l'art. 842 del Codice Civile

prevede che il proprietario del fondo non possa impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano in atto colture, suscettibili di danno. Tale norma è richiamata dall'art. 15 della legge n. 157/92, che limita la sua applicabilità esclusivamente ai terreni sottoposti al regime della gestione programmata della caccia. Conseguentemente non possiamo ritenere applicabile la norma nel caso di parchi, giardini, zone archeologiche, impianti sportivi e dirette pertinenze di abitazioni e luoghi di lavoro od altri immobili, la cui "chiusura" non è certo assoggettabile alle previsioni delle norme in materia di caccia e tutela della fauna.

Le zone interdette all'attività venatoria, alle quali facciamo riferimento, sono quindi i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata. Esse sono previste dall'art. 15 della Legge n. 157/92 e dall'art. 25 della L.R. Toscana n. 3/94, che consentono, entro precisi limiti, al proprietario/conduuttore di escludere un fondo rustico dall'attività venatoria.

Il fondo chiuso (istituto già previsto dalla normativa in materia di caccia anteriormente all'entrata in vigore della 157/92), per essere tale, deve essere delimitato da muro o rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno m. 3. Esso è individuato da tabelle perimetrali, apposte ai sensi delle vigenti normative, recanti la scritta "Fondo chiuso".

La legge n. 157/92 e la L.R. Toscana n. 3/94 prevedono il divieto di caccia all'interno del fondo chiuso, divieto al quale è correlata la sanzione amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 619,75; in caso di recidiva le norme statali e regionali prevedono, oltre alla sanzione amministrativa, la sanzione accessoria della sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Deve essere inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che l'accesso, non autorizzato, in un fondo chiuso costituisce il reato, previsto dall'art. 637 del Codice Penale, punito con la multa fino ad Euro 103,00, a querela del proprietario.

La realizzazione di un fondo chiuso (o la conferma di validità di quelli esistenti al momento di entrata in vigore della L.R. Toscana 3/94), deve essere notificata al Comune e, qualora la superficie sia superiore a 3 ettari, anche alla Provincia territorialmente competenti.

Il fondo chiuso non si sottrae alla disciplina della gestione programmata dell'attività venatoria, divenendo anch'esso strumento per la realizzazione dei fini della disciplina normativa in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio. Infatti la L.R. Toscana n. 3/94 stabilisce che all'interno dei fondi chiusi, a richiesta dei proprietari o dei conduuttori interessati, le Province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedervi, definendo condizioni e modalità di utilizzazione dei soggetti catturati. E' stabilito anche l'obbligo per il proprietario/conduuttore, in caso di riapertura del fondo, di darne comunicazione alla Provincia, affinché disponga per le catture della fauna selvatica, ivi presente, a fini di ripopolamento.

Qualora la superficie del fondo chiuso sia superiore a 3 ettari, la stessa entra inevitabilmente a far parte della quota di territorio agro-silvo pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 9, 4° co., lett. a), della L.R. Toscana n. 3/94.

Il proprietario/conduuttore, che voglia semplicemente sottrarre il proprio fondo rustico alla caccia programmata, cioè impedire ai cacciatori di esercitarvi l'attività venatoria (e, a questo punto, anche di accedervi) senza attribuire all'area il carattere di fondo chiuso (con relativi oneri in materia di catture per ripopolamento e di recinzione), può ricorrere alla previsione, di cui all'art. 25, co. 6, della L.R. Toscana n. 3/94. In tal caso si parla di area sottratta alla caccia programmata e le tabelle, che la delimitano, debbono recare la scritta "Divieto di caccia ex art. 25 della L.R. T. n. 3/94".

Per la realizzazione di tale area il proprietario/conduuttore del fondo deve presentare al Presidente dell'Amministrazione

Provinciale richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale. L'Amministrazione Provinciale, nei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o meno della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7, 2° co., lett. g), L.R. Toscana n. 3/94. L'accoglimento della detta domanda è, comunque, subordinato all'attuazione del piano faunistico-venatorio, all'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate e di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ed all'esigenza di non recare danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

Anche la superficie dei fondi sottratti alla caccia programmata, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica e le aree, così istituite, possono essere aggregate dalla Provincia ad altri istituti faunistici di protezione, previsti dal piano faunistico-venatorio.

L'art. 32, lett. hh), L.R. Toscana n. 3/94 prevede il divieto di caccia nelle aree, di cui si discute, e ad esso è correlata una sanzione amministrativa, che, però, non sembra essere specificatamente sancita come per il fondo chiuso, ma stabilita genericamente da Euro 103,29 ad Euro 619,75, per chi esercita l'attività venatoria all'interno di *zone di divieto non diversamente sanzionate*. In caso di recidiva è previsto soltanto un aggravio della sanzione amministrativa (da Euro 258,23 ad Euro 1.549,94). Come per il fondo chiuso anche nelle aree sottratte alla caccia programmata, qualora il titolare abbia manifestato la volontà di escludere gli estranei dal fondo, è applicabile l'art. 637 del Codice Penale per chiunque vi acceda senza autorizzazione (non è necessaria una recinzione, ma un semplice filo spinato oppure una siepe).

A questo punto, considerato che solo per la realizzazione di aree sottratte alla caccia programmate è necessaria un'autorizzazione espressa da parte dell'Amministrazione Provinciale, rimane da chiedersi se un fondo chiuso possa essere istituito senza che il proprietario/conducente incontri limitazioni. L'art. 25 della L.R. Toscana n. 3/94, come già detto, espressamente prevede che le superfici di fondi chiusi ed aree sottratte alla caccia programmata siano ricomprese nella quota del territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna. Detta quota è prevista per legge nella misura minima del 20% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e nella misura massima del 30% del medesimo; la determinazione concreta della percentuale è effettuata dalla Provincia al momento della predisposizione del piano faunistico-venatorio provinciale, sul quale la Regione opera il controllo in sede di pianificazione regionale, verificandone la rispondenza agli indirizzi regionali (concernenti anche l'istituzione di zone destinate a protezione della fauna). La Regione è obbligata ad assicurare il rispetto della quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destinata a protezione della fauna selvatica. In sede di controllo e pianificazione regionale (i piani faunistico-venatori provinciali debbono essere trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali) la Giunta regionale, qualora riscontri difformità del piano faunistico-venatorio provinciale rispetto agli indirizzi regionali, invita la Provincia ad adeguarsi e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, provvede direttamente all'adeguamento. Nel caso concreto la Regione sottopone a controllo anche la parte del piano provinciale contenente l'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di protezione. Deve essere precisato che la quota del territorio, destinata a protezione della fauna selvatica (cioè le zone sulle quali vige il *"divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole"*), comprende le oasi di protezione e le zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aree sottratte alla caccia programmata, i fondi chiusi e tutti i territori sui quali, anche per effetto di altre leggi e disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.

Svolte queste considerazioni, appare evidente che il limite invalicabile per l'istituzione di fondi chiusi è dato dalla previsione normativa della quota massima del territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica e l'osservanza di tale limite è garantito, in primo luogo, dall'Amministrazione Provinciale, alla quale devono essere notificate le istituzioni di fondi chiusi superiori a 3 ettari e presentate le richieste per sottrarre un'area alla caccia programmata e, in secondo luogo, dalla Regione, che opera con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

A parere del sottoscritto non possono, quindi, esserci dubbi sul fatto che la costituzione di un fondo chiuso oltre il limite del 30% del territorio agro-silvo-pastorale (o del limite inferiore fissato dalla provincia) sia del tutto illegittima e proprio in questa ottica si inserisce la necessità di notifica all'Amministrazione Provinciale della costituzione di un fondo chiuso superiore a 3 ettari: in tal modo la Provincia può operare il necessario controllo e verificare se esista ancora una quota disponibile della percentuale di territorio da destinarsi a protezione della fauna. Deve essere chiarito che il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e, quindi, i fondi chiusi sono soggetti a variazioni, relative a dimensioni e localizzazioni nel corso del tempo.

A conferma di quanto detto si osserva che l'art. 25 L.R. Toscana n. 3/94 non prevede la necessità dell'autorizzazione espressa per l'istituzione di un fondo chiuso, in quanto il suo territorio è compreso nella più vasta superficie soggetta a pianificazione faunistico-venatoria e ad utilizzazione per tale scopo (con conseguenti oneri, limiti e controlli); per le aree sottratte alla caccia programmata, invece, è necessaria l'autorizzazione espressa proprio perché queste ultime aree si pongono parzialmente al di fuori della detta programmazione (unico limite alla loro realizzazione è quello del rispetto della quota di territorio destinata a protezione della fauna selvatica per non ostacolare l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria).